

Rassegna Stampa

dei

29 luglio 2016

La Rassegna Stampa è consultabile
nel sito: www.ancesicilia.it

Rispunta la sanatoria con il sì dell'Udc Da Roma arriva l'alt

Ripresentato l'emendamento all'Ars Ma il Partito democratico si oppone

GIOACCHINO AMATO

Era stato bocciato in commissione Ambiente ma viene ripresentato in aula con qualche ritocco ma soprattutto con in calce le firme di ben sette deputati di Udc e Ncd sugli undici totali. L'emendamento di Girolamo Fazio al testo unico sull'Edilizia che propone una sanatoria per le costruzioni abusive edificate fino al 1985 entro 150 metri dalla battigia diventa l'araba fenice di Sala d'Ercole. Ma la sua rinascita rafforzata da pezzi di maggioranza infuoca le polemiche. In Ars il testo unico è stato votato con l'eccezione di quattro articoli, che affrontano le questioni più spinose. In testa a queste l'e-

mendamento salva abusivi. L'aula tornerà a riunirsi martedì 2 agosto ma il caso arriva fino a Roma. L'allarme lo lancia Ermete Realacci, presidente della commissione Ambiente della Camera che annuncia: «Ne ho già parlato con il mini-

stro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, sarebbe una vergogna inaudita e ritengo che, vista la sua gravità, il governo non potrebbe fare altro che impugnare questa norma regionale».

Questo testo sin dall'inizio veniva, non a caso, sventolato dagli abusivi di Licata mentre protestavano contro gli abbattimenti voluti dal sindaco del Comune, Angelo Cambiano, vittima di pesanti intimidazioni».

Il presidente regionale di Legambiente Sicilia, Gianfranco Zanna, ha inviato una lettera al presidente dell'Ars, Giovanni Ardizzone: «Ci eviti questa nuova mortificazione alla dignità di tutti noi siciliani onesti». Il deputato Marco Di Lello, segretario della commissione bicamerale antimafia chiede al Pd di «rimandare al mittente» la sanatoria. E il segretario Pd Fausto Raciti con la capogruppo Alice Anselmo e la presidente della commissione Ambiente Mariella Maggio commentano: «Ci auguriamo che prevalga il buon senso e che nessuna iniziativa parlamentare tenti di introdurre norme di sanatoria».

VICINO AL MARE

L'emendamento
al testo unico
sull'Edilizia
propone una
sanatoria
per le costruzioni
abusive edificate fino
al 1985 entro 150
metri dalla battigia.
Lo ha presentato
il deputato
Girolamo Fazio

MARTEDÌ DDL IN AULA

Torna l'incubo della sanatoria il voto segreto aumenta i rischi

PALERMO. Il rischio che case e ville costruite entro i 150 metri dalla battigia, possano essere sanate non è ancora dietro l'angolo. Martedì prossimo, l'Ars dovrebbe completare e votare il disegno di legge che recepisce le norme nazionali sull'edilizia. Ma tra gli emendamenti ancora in discussione c'è quello del trapanese Girolamo Fazio che consentirebbe di mettere in regola migliaia di costruzioni abusive che sfregiano le coste siciliane.

L'emendamento in questione è già stato bocciato in commissione Ambiente, ma Fazio lo ha riproposto in Aula. Il regolamento lo consente, così come la possibilità di chiedere il voto segreto. A quel punto sarebbe difficile una bocciatura. Non a caso, è arrivato un appello dai dirigenti del Pd, affinché i parlamentari respingano senza doppiogiochismi quello che suonerebbe come uno sfregio all'Isola.

«Ci auguriamo che prevalga il buon senso e che nella seduta dell'Ars di martedì prossimo, quando si concluderà l'esame del testo unico per l'edilizia, nessuna iniziativa parlamentare tenti di introdurre norme di sanatoria», hanno detto, lanciando l'allarme, il segretario regionale siciliano del Pd Fausto Raciti, la capogruppo democratica all'Assemblea regionale siciliana, Alice Anselmo, e la presidente della commissione Territorio e Ambiente Mariella Maggio.

«Il recepimento del testo unico per l'edilizia - hanno aggiunto - rappresenta un passaggio importantissimo per mettere ordine ad un settore fondamentale nella nostra regione. Se dovessimo arrivare a discutere in Aula emendamenti di sanatoria facciamo appello a tutte le forze politiche, ad iniziare da quelle di maggioranza, per respingere in

maniera compatta, sen-

za ambiguità, il tentativo».

Quello dell'abusivismo lungo le coste siciliane è un fenomeno che risale a parecchi decenni fa. Peraltro, in Sicilia, una legge del 1976, impedisce di costruire addirittura entro i 300 metri dalla battigia. E' chiaro che gli interessi sono enormi e le responsabilità maggiori non possono che ricadere su quelle istituzioni che avevano ed hanno il compito di vigilare su ciò che accade lungo le coste. Il fenomeno interessa anche l'Agrigentino. Negli anni '70, tra Sciacca e Ribera, furono costruite diverse ville sul mare, con tanto di darsena e piscina. Nessuno ha mai osato intervenire per ordinarne la demolizione. Ma ciò non significa che si debba sanare tutto.

Una sanatoria, peraltro, farebbe a pugni con le norme nazionali (Testo Unico dell'edilizia) che si intendono introdurre nell'ordinamento regionale, cioè dare tempi e regole certe per chi intende costruire o ristrutturare un'abitazione.

L'allarme lanciato da Raciti, Anselmo e Maggio ha tra i suoi destinatari anche esponenti del Partito democratico che non sarebbero "insensibili" alla possibilità di potere affrontare la campagna elettorale del prossimo anno, esibendo agli abusivi il successo della sanatoria. Ma non è detto che vengano ricandidati se dovessero votare in contrasto con la linea del partito. Anche se con il voto segreto sarebbe difficile individuare i "disobbedienti". Ma chi pensa di potere conquistare ancora consenso con questi metodi, è fuori dal mondo.

L. M.

Emendamento di Fazio riapre il nodo dell'abusivismo sotto costa. L'allarme dello stato maggiore del Pd

Sanatoria edilizia, la Regione Sicilia ci riprova

Emendamento sulle case abusive nella fascia dei 150 metri dalla battigia

Dopo 15 anni la Regione Siciliana ha deciso di recepire il testo unico in materia di edilizia. Fin da subito nella Commissione di merito dell'Assemblea Regionale Siciliana (ARS) diversi deputati, di vari gruppi politici, hanno presentato emendamenti che, in forme diverse, introducono norme per nuove sanatorie edilizie. In una regione dove si contano centinaia di migliaia di richieste di condono.

Il più chiaro e netto tra i testi è quello presentato dall'on. Fazio del

gruppo Misto, che propone la sanatoria per le case realizzate abusivamente nella fascia dei 150 metri dalla battigia. Questo testo, mentre ancora non era stato nemmeno discusso dalla Commissione Ambiente dell'ARS, veniva, non a caso, sventolato dagli abusivi di Licata mentre protestavano contro gli abbattimenti voluti dal sindaco del Comune, Angelo Cambiano, che la sera del 9 maggio ha subito una pesante intimidazione, seguita da un altro attentato al dirigente dell'ufficio tecnico, ed ha poi ricevuto, tra gli altri, la solidarietà del ministro Alfano.

Dopo varie prese di posizione e dichiarazioni, quasi tutti i deputati hanno ritirato i propri emendamenti sull'argomento, tranne l'on. Fazio.

Messo ai voti in Commissione, il suo testo veniva bocciato con 5 voti contro, 4 a favore e 3 astenuti. L'on. Fazio ha ripresentato l'emendamento in Aula con un'ulteriore estensione dei benefici della possibile sanatoria. Verrà discusso dal Parlamento siciliano il prossimo martedì 2 agosto.

«Sarebbe una vergogna inaudita per l'Assemblea Regionale Siciliana approvare questo emendamento e ritengo che, vista la sua gravità, il Governo non potrebbe fare altro che impugnare questa norma regionale. Di questo ho già parlato con il ministro Galletti, che ha promesso di attivarsi». Lo ha detto Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera, sul tentativo di introdurre una nuova sanatoria edilizia in Sicilia.

Raciti, seg. reg. Pd

L'ipotesi sanatoria mette paura al Pd

Servizio a pagina 2



Raciti: "Ci auguriamo che prevalga il buon senso sul ddl edilizia"

L'ipotesi sanatoria mette paura al Pd

Il Governo nazionale intende investire 11 miliardi al Sud

PALERMO - In arrivo molti soldi per il Sud per risollevarlo dalla crisi economica. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Claudio De Vincenti, ha già fatto sapere che dopo l'estate il Governo intende investire - attraverso stanziamenti del Cipe - oltre 11 miliardi di risorse. Per la prossima settimana è prevista una riunione della cabina di regia sul fondo di sviluppo. Il Governo intende stanziare circa 11 miliardi di euro per lo sviluppo del Mezzogiorno tramite il Comitato interministeriale per la programmazione economica. "Abbiamo la prossima settimana - ha detto De Vincenti - una riunione della cabina di regia che avrà il compito di dare coerenza sull'uso del fondo di sviluppo e coesione e dei fondi strutturali". "Definiremo l'insieme delle allocazioni sui vari settori e sui vari territori - spiega De Vincenti - e poi ci sarà una riunione del Cipe la settimana successiva, prima della pausa estiva e quindi delle riunioni di governo, in cui faremo tutti gli stanziamenti del fondo di sviluppo e coesione. Sono già stati messi a disposizione 13,4 miliardi dei Patti territoriali. Ci sono per il Mezzogiorno altri 11 e passa miliardi che verranno allocati dal Cipe su interventi di

tipo principalmente interregionale e altre risorse per il centro Nord" per complessivi 15 miliardi.

Intanto a Palazzo dei Normanni in attesa della ripresa della seduta d'Aula intervergono con una nota il segretario regionale Pd Fausto Raciti, la capogruppo Pd Alice Anselmo la presidente della commissione Territorio e Ambiente Mariella Maggio, sul rischio di approvare una sanatoria. "Ci auguriamo che prevalga il buon senso e che nella seduta dell'Ars di martedì prossimo, quando si concluderà l'esame del testo unico per l'edilizia, nessuna iniziativa parlamentare tenti di introdurre norme di sanatoria - hanno dichiarato i tre rappresentanti del Pd - Il recepimento del testo unico per l'edilizia rappresenta un passaggio importantissimo per mettere ordine ad un settore fondamentale nella nostra regione. Se dovessimo arrivare a discutere in aula emendamenti di sanatoria - aggiungono gli esponenti del Pd - facciamo appello a tutte le forze politiche, ad iniziare da quelle di maggioranza, per respingere in maniera compatta, senza ambiguità o doppiogiochismi, quello che suonerebbe come uno sfregio alla Sicilia".

Marco Falcone, capogruppo di Forza Italia all'Ars, esprime un giudi-

zio negativo sull'abolizione delle province. "A distanza di tre anni la soppressione delle province sull'Isola non ha portato ad alcun risparmio significativo, davvero poche briciole, ma ha tolto al tempo stesso il diritto di rappresentanza ai cittadini", ha detto Falcone. "Poca cosa i costi della politica per consiglieri e giunte delle ex province, solo circa l'1,5% della spesa totale. Quel che emerge, ad oggi, sono però i gravi disservizi e i disagi procurati da una macchina senza guida e senza regole, a partire dalle scuole, dalle strade, dall'assistenza ai disabili. I dati forniti dal report - conclude Falcone - danno ragione a Forza Italia, da sempre contraria ad una legge che non ha ridotto i costi dell'apparato amministrativo e delle spese connesse, e che ha solamente peggiorato la vita dei siciliani. Insomma, un disastro su tutta la linea".

Raffaella Pessina

Il capogruppo di Forza Italia all'Ars Falcone ha criticato l'abolizione delle Province

Palermo-Messina, dopo 5 anni riapre la galleria "Tindari"

AUTOSTRADA A20. Terminati i lavori nel tratto lato monte
Adesso verrà messa in sicurezza la carreggiata sul versante mare

DANIELE DITTA

PALERMO. Dopo cinque anni riapre la galleria "Tindari" lungo l'autostrada A20 Palermo-Messina, gestita dal Cas. Torna transitabile il tratto di strada lato monte, dove le automobili circoleranno in doppio senso di marcia. La riapertura al traffico è avvenuta ieri, dopo la benedizione vescovo di Patti, monsignor Ignazio Zambito. Adesso i lavori si sposteranno sulla carreggiata lato mare, nel senso di marcia verso Palermo. La galleria "Tindari" era stata chiusa nel novembre del 2011, su provvedimento di sequestro della procura della Repubblica di Patti, perché a rischio sgretolamento. Le opere di messa in sicurezza e di ammodernamento, iniziate a luglio del 2015, sono costate poco più di 10 milioni di euro (incluse le varianti al progetto iniziale).

La riapertura della galleria "Tindari" segue di pochi giorni quello della galleria "Capo d'Orlando", sempre sulla carreggiata in direzione Messina, chiusa nel dicembre 2011 e tornata fruibile (sempre nel lato monte) lo scorso 22 luglio. Analoghi i lavori eseguiti, per un importo totale in questo

caso di 7,2 milioni di euro.

«È stato fatto un grande lavoro – ha affermato il presidente del Cas Rosario Faraci – nel rispetto dei tempi contrattuali. In entrambe le gallerie gli interventi sono stati rivolti al consolidamento delle pareti e delle calotte nonché alla riqualificazione ed all'adeguamento di tutti gli impianti tecnologici (ventilazione, illuminazione, antincendio, gestione automatizzata delle gallerie e viabilità interna) con quelli di ultima generazione. Tutti i lavori sono stati eseguiti secondo moderne lavorazioni di settore. Un esempio per tutte: la illuminazione a led. Un sistema che cambierà in meglio la visibilità e, nel contempo, assicurerà un risparmio di spesa sul consumo totale. Una prestazione che estenderemo, appena possibile, ogni qualvolta debba essere effettuata una manutenzione nelle 159 gallerie della rete autostradale».

Sempre sulla Palermo-Messina, a giorni cominceranno i lavori all'altezza di Cefalù in un tratto dell'autostrada dove si è verificato un avvallamento. Sulla Messina-Catania invece resta ancora il "bollino rosso" tra Giardini

Naxos e Roccalumera a causa della frana che lo scorso ottobre ha interessato la collina di Letojanni. La strada è off-limits e sono necessari dei lavori di messa in sicurezza: «Aspettiamo che la Protezione civile, che finanzia l'intervento, – ha spiegato Faraci – ci dia indicazioni. Sarà il Cas ad eseguire le opere di consolidamento». Lungo la Siracusa-Gela, da due giorni, è stato riaperto al traffico il tratto dalla Barriera Cassibile verso lo svincolo Siracusa-Canicattini Bagni. Finiti i lavori di riqualificazione, è stata ripristinata la circolazione su due carreggiate.

Il governo ha approvato il decreto taglia-tempi - Ridotti i porti da 24 a 15 - Il premier: più risorse al contratto Pa

Infrastrutture, via ai poteri sostitutivi

Renzi: una follia l'austerità Ue, ha cancellato 20 miliardi di investimenti

Il Consiglio dei ministri ha approvato un regolamento che affida al Governo poteri sostitutivi rispetto agli enti locali per ridurre i tempi di realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici. Ridotte da 24 a 15 le autorità portuali. Renzi ha promesso più risorse per il contratto degli statali e ha criticato il rigore comunitario sui conti che avrebbe impedito 20 miliardi di investimenti. **Servizi ▶ pagina 7**

La ripresa difficile

LE MISURE DEL GOVERNO

Il bilancio della legge Madia

Il ministro: «Con i decreti varati oggi sono otto quelli approvati in via definitiva. Attueremo tutta la riforma»

Le prossime tappe

Attesi per la prima lettura i provvedimenti su ruolo unico dirigenti e camere di commercio

Infrastrutture, tempi ridotti e poteri sostitutivi

Approvata la «corsia preferenziale» per interventi strategici dopo un lungo braccio di ferro con le Regioni

Gianni Trovati

ROMA

■ Calendario dimezzato per completare i bolli agli atti che danno il via libera alla realizzazione di infrastrutture, insediamenti produttivi e attività imprenditoriali in grado di dare una spinta alle economie territoriali. È questo l'obiettivo del regolamento "taglia-tempi" che ieri ha ottenuto l'approvazione definitiva in Consiglio dei ministri, e che dal prossimo anno promette di aprire una corsia preferenziale agli interventi giudicati "strategici" con la possibilità per Palazzo Chigi di sostituirsi alle amministrazioni territoriali inadempienti. Insieme alle riforme di dirigenza sanitaria, forze di polizia e porti, varate sempre ieri, «abbiamo otto decreti approvati in via definitiva - rilancia la ministra per la Pa e la Semplificazione Marianna Madia - e attueremo tutta la riforma della Pubblica amministrazione». Questo significa che prima dell'estate arriveranno alla prima lettura i decreti sul ruolo unico dei dirigenti e sulle camere di commercio, di cui si sta discutendo molto negli uffici in queste settimane.

La novità che distingue il testo finale del "taglia-tempi" appro-

vato ieri da quello varato in prima lettura a gennaio nasce dal tira e molla con le Regioni sulle competenze, ma di fatto non snatura l'impianto iniziale. Per partire davvero occorrerà un altro decreto, da scrivere entro 60 giorni passando attraverso la Conferenza unificata, per fissare i criteri in base ai quali saranno individuati gli interventi strategici da accelerare. Si tratta di un passaggio in più, una tantum, ma punta a sminuire il campo dalle resistenze territoriali che hanno allungato i tempi di approvazione del nuovo decreto, e che rischierebbero poi di alimentare il contenzioso sulle singole opere. L'intesa preventiva sui criteri, nelle intenzioni del correttivo che era stato caldeggiato anche dal Consiglio di Stato, serve a facilitare il funzionamento di una macchina che ha bisogno dell'accordo con Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni per non imballarsi.

Proprio gli enti territoriali, del resto, sono chiamati per primi ad alimentare il censimento annuale delle opere da accelerare, in cui ovviamente anche Palazzo Chigi potrà inserire i propri interventi, anche su segnalazione dei privati promotori che non riescono a trovare ascolto presso

le Regioni e gli enti locali interessati. Su questa linea «ad alta velocità» potranno salire, come accennato, le infrastrutture considerate più importanti, ma anche nuove fabbriche o più in generale le «attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull'economia o sull'occupazione»: un'etichetta, quest'ultima, che si adatta a ben vedere a tutte le nuove iniziative.

Ogni anno, a fine marzo, un decreto di Palazzo Chigi metterà in fila le autorizzazioni da accelerare: il termine di riferimento è quello dei 30 giorni, ampliabili a 90 in una serie di casi, fissato dall'ultima versione della più volte aggiornata legge sul procedimento amministrativo (articolo 2 della legge 241/1990). In generale, quindi, nei casi «accelerati» le scadenze di riferimento potran-

no scendere fino a 15 e 45 giorni, ma nonostante le molte semplificazioni tentate negli anni la giungla dei termini per le varie autorizzazioni rimane articolata, e quindi occorrerà vedere caso per caso gli effetti della riduzione. Il provvedimento va letto insieme alla riforma della conferenza dei servizi, in vigore da ieri, che con le nuove procedure durerà al massimo cinque mesi per l'es-

me dei casi più complessi.

Quando le amministrazioni territoriali non riusciranno a rispettare le nuove scadenze interverrà il potere sostitutivo di Palazzo Chigi, che andrà comunque deliberato dal Consiglio dei ministri (altra novità del testo finale, che sana un'incertezza procedurale della prima versione), sentiti i presidenti delle Regioni

interessate: questi ultimi parteciperanno al Consiglio dei ministri in cui si prenderà la decisione.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

IL DECRETO

Entro 60 giorni un provvedimento, che dovrà passare per la conferenza Stato-Regioni, detterà i criteri per individuare le opere

NON SOLO CANTIERI

La nuova disciplina riguarderà, oltre ai lavori pubblici, anche insediamenti produttivi e attività imprenditoriali

RAPPORTO SVIMEZ

L'ANALISI

*Sud, il rischio
che la crescita
si riveli
un miraggio*di **Lello Naso**

A volte la statistica e la fisica hanno punti in comune del tutto inaspettati. I dati diffusi ieri dalla Svimez, per esempio, con il Mezzogiorno che cresce più del resto del Paese, sono del tutto assimilabili a un miraggio. Continua > pagina 9
Fotina, Viola, Scarci > pagina 9

*Il rischio
che la crescita
si riveli
un miraggio***Lello
Naso**

> Continua da pagina 1

Un fenomeno che la fisica spiega scientificamente (seppure gli aspetti psichici e fisiologici non siano trascurabili). Dietro l'immagine, ingannevole, dell'oasi, della palma, dell'acqua, prima o poi si palesa la realtà. Una lunga traversata, senza acqua, tra tempeste di sabbia e sole a picco.

L'inganno dei dati, che la Svimez stessa disvela, sta nell'eccezionalità del risultato. A determinare la crescita di un punto tondo del Pil del Sud, contro lo 0,7% del resto del Paese, è stata principalmente l'accelerazione della spesa dei fondi europei per il periodo 2007-2013. Una spesa per la prima volta nella storia completata da tutte le regioni del Mezzogiorno, ma con un'accelerazione nel finale

del periodo che ha spinto, in maniera statisticamente ineluttabile, la crescita del 2015.

Fanno riflettere anche gli altri elementi che determinano la crescita del Mezzogiorno. Primo fra tutti l'eccezionalità, anche in questo caso, dell'incremento della produzione agricola. Il valore aggiunto agricolo è cresciuto del 7,3%, un dato dovuto alla stagionalità e all'incremento, anch'esso contingente, degli aiuti al settore primario.

Se poi si va ad incrociare la crescita territoriale, settoriale e dei mercati di destinazione delle esportazioni, si scopre che gran parte del risultato del Mezzogiorno ha un nome, un cognome e un indirizzo preciso: Fca, Melfi, vendita negli Stati Uniti d'America di Renegade e 500 con pianale unico realizzato in provincia di Potenza. La Basilicata ha registrato una crescita del 5,5% della

produzione, un livello cinese, mentre Campania, Puglia e Sardegna veleggiano ai consueti livelli dello 0,2 per cento.

Intendiamoci, una crescita dell'1%, come direbbe il famoso filosofo dell'ovvio, è sempre meglio dei segni meno degli ultimi dieci anni. Ma se il Sud non torna al centro dell'agenda della crescita, se le infrastrutture restano il binario unico della Puglia e della Calabria, se il completamento della Salerno-Reggio Calabria è un clamoroso successo dopo 30 anni di lavori, la rimonta è destinata a rimanere il fenomeno fisico (con aspetti psichici e fisiologici) di cui sopra.

Un dato, la Svimez lo sottolinea, racconta la realtà nella sua crudezza: negli ultimi venti anni il Pil del Sud è cresciuto dell'1,3%, quasi 40 (quaranta) punti in meno dell'Unione europea a 28.

PIEMONTE

Bando da 50 milioni per le fonti rinnovabili

Cinquanta milioni di euro a disposizione delle **imprese piemontesi** per sostenere interventi di **miglioramento dell'efficienza energetica**, anche attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili. È quanto prevede il **bando** pubblicato sul Bollettino regionale del Piemonte del 1° giugno, destinato a Pmi «non energivore» e Gi e Pmi «energivore», con unità locale in Piemonte, o che si impegnino a portarcela entro il primo pagamento dell'aiuto concesso. La sede dell'investimento deve avere

un codice Ateco 2007 primario, compreso tra quelli riportati nell'allegato 1 al bando.

Ai finanziamenti sono ammessi interventi di efficienza energetica come l'installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento; interventi per l'aumento dell'efficienza energetica dei processi produttivi; procedimenti di sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza; installazione di nuove linee di produzione ad

alta efficienza. Agevolati anche gli interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili, la cui energia prodotta sia interamente destinata all'autoconsumo nell'unità locale.

Domande via Internet attraverso il modulo presente a questo indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/bandi.htm.

S. Mar.

I chiarimenti del Minlavoro. Via alle verifiche in relazione al personale occupato

Appalti, vale il contratto leader

Per i lavoratori conta dove si svolgono le prestazioni

DI DANIELE CIRIOLI

Ai lavoratori impiegati in appalti pubblici si applica il contratto collettivo leader in relazione al settore e alla zona in cui si svolgono le prestazioni, ossia il contratto nazionale e territoriale stipulato da sindacati e associazioni di categorie comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Lo precisa, tra l'altro, il ministero del lavoro nella nota prot. n. 14775/2016, con cui dà il via libera alla verifica del rispetto dei contratti collettivi in relazione al personale occupato nell'ambito di appalti pubblici.

Appalti sotto controllo. La necessità dei controlli, spiega il ministero, è prevista da diverse norme. Innanzitutto perché il mancato rispetto dei contratti comporta (all'impresa) l'impossibilità di fruire di qualsiasi beneficio normativo e contributivo, compreso l'esonero contributivo (legge Stabilità 2015) e lo sgravio per le nuove assunzioni (legge Stabilità 2016). E poi perché consente di accertare il regolare versamento dei contributi obbligatori, in quanto individua l'imponibile (i contributi, infatti, vanno pagati nell'importo determinato sulle retribuzioni dei contratti collettivi), anche ai fini della responsabilità solidale.

Quale contratto. Il ministero spiega che il dlgs n.

50/2016 ha «stabilito inequivocabilmente l'applicazione del «contratto leader in relazione al settore e alla zona in cui si eseguono le prestazioni». Si tratta, aggiunge il ministero, della conferma dell'indirizzo già seguito precedentemente e confermato anche dall'Anac. L'importanza del contratto leader, peraltro, deriva anche dal ruolo che svolge nell'iter di approvazione dell'appalto: costituisce, infatti, il parametro di riferimento per la determinazione del costo del lavoro sia nella fase progettuale dell'appalto per determinarne i costi (art. 23, comma 16, del dlgs n. 50/2016), e sia nella fase di aggiudicazione dell'appalto per l'individuazione delle c.d. offerte anomale (art. 97 del dlgs n. 50/2016). In particolare, è considerata anormalmente bassa con conseguente esclusione del partecipante allargata, l'offerta che contenga un costo del personale inferiore ai minimi salariali retributivi indicati in apposite tabelle predisposte annualmente dallo stesso ministero del lavoro.

Cooperative. Nel settore cooperativo, spiega ancora la circolare, opera una particolare disposizione per cui, negli appalti, «in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione

di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori... i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria» (art. 7, comma 4, del dl n. 248/2007 convertito dalla legge n. 31/2008). Tale disposizione opera fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperativa.

Responsabilità solidale. Infine, il contratto leader ha rilevanza anche ai fini della responsabilità solidale in relazione agli obblighi contributivi e retributivi non correttamente assolti da parte dell'appaltatore o del subappaltatore. La nuova disciplina (art. 105 del dlgs n. 50/2016), infatti, stabilisce due tipologie di responsabilità: la prima, in via esclusiva del contraente principale nei confronti della stazione appaltante; la seconda, in solido dell'aggiudicatario con il subappaltatore. Tale responsabilità, conclude il ministero, va applicata alla luce della disposizione che individua (appunto) il contratto leader quale parametro di riferimento per la definizione degli obblighi di natura contributiva e retributiva oggetto della responsabilità solidale.

— © Riproduzione riservata —

Il contratto leader

È il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro (sindacati) comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente

Anticorruzione. Obiettivo semplificazione

Via libera al piano nazionale predisposto dall'Anac

■ Uscire dal circolo vizioso dei programmi **anticorruzione** delle amministrazioni esplicitamente costruiti per restare solo su carta. Nasce da questo ambizioso obiettivo il **Piano nazionale anticorruzione (Pna)** 2016 dell'**Anac** che ieri, con il via libera del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pa, è stato approvato dal Governo e che, nei prossimi giorni, andrà prima sul sito dell'Authority (il 3 agosto) e poi in Gazzetta ufficiale.

Il piano nasce dal decreto 90 del 2014 che, nel ridisegnare la strategia nazionale anticorruzione, aveva attribuito all'Anac il compito di predisporre il Pna e i suoi successivi aggiornamenti. Il docu-

mento è il primo adottato dopo la riforma e, rispetto al passato, punta con forza alla semplificazione. Prevede una brevissima parte generale, applicabile a tutte le amministrazioni, e due parti speciali: una destinata a specifiche tipologie di amministrazioni (piccoli comuni, città metropolitane, ordini professionali) e un'altra ad alcune aree a rischio (tutela e valorizzazione dei beni culturali, governo del territorio e sanità). Guardando a questo schema, le amministrazioni dovranno adottare o aggiornare le loro misure di prevenzione. Evitando, come in passato, di approvare documenti destinati a restare sulla carta.

Gi.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ddl concorrenza. In arrivo una disciplina organica del contratto

Per il leasing risoluzione con più certezza

Angelo Busani

Il leasing, per effetto del Ddl concorrenza (che via via incrementa i propri contenuti nel suo progressivo iter parlamentare), naviga verso il suo recepimento tra i contratti tipici del nostro ordinamento, dopo che, per anni, è stato l'esempio principe della categoria dei contratti atipici. Il Ddl, oltre a fornirne una rilevante regolamentazione (per risolvere controversie interpretative che affaticano la gestione dei contratti in default e le aule giudiziarie), ne offre anzitutto la definizione.

Per "locazione finanziaria" dunque si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo dell'articolo 106 TUB (e, quindi, non da operatori non finanziari), si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne

assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

Dopo aver dato questa nozione di leasing, il Ddl definisce anche il concetto di «grave inadempimento», e cioè il presupposto in

IL QUADRO

Per l'abitativo si ha grave inadempimento se non si pagano 18 rate. Per gli altri immobili bastano almeno mancati versamenti

base al quale il soggetto concedente può invocare la risoluzione del contratto (fermo restando che per il leasing abitativo resta fermo che il grave inadempimento si ha solo nel caso di mancato pagamento di 18 rate): per grave inadempimento dell'utilizzatore si intende il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria. Questa definizione è importante perché affida la questione della rilevazione del presupposto della risoluzione del contratto a un criterio matematico e la sottrae a valutazioni discrezionali.

Una volta risolto il contratto, il concedente ha diritto alla restitui-

zione del bene ed, evidentemente, lo pone in vendita; all'utilizzatore spetta quanto ricavato dalla vendita, dedotta la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni scaduti (solo in linea capitale) e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Viceversa, se con la vendita il concedente non percepisce un importo pari a quanto gli spetta, conserva, per l'eccedenza, un credito verso l'utilizzatore. Questa regolamentazione, dunque, chiude una volta per tutte la discussione se alla risoluzione del contratto di leasing debbano applicarsi i principi dell'articolo 1526 del Codice civile o quelli dell'articolo 724 quater della legge fallimentare,

compiendo una decisa scelta in quest'ultimo senso.

La vendita deve essere effettuata secondo criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile con obbligo di informazione dell'utilizzatore. La vendita, inoltre, va effettuata a condizioni di mercato, sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento a questi valori, si procede sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

GIUSEPPE DI NINO

Morosità incolpevole, 12 mila € agli inquilini

Ammonta a 12 mila euro l'importo massimo concedibile agli inquilini destinatari di un provvedimento di sfratto, per morosità non dipendente dalla propria volontà (cd incolpevole). A tal fine, i comuni dovranno verificare che i richiedenti abbiano un reddito Ise non superiore a 35 mila euro o un reddito da lavoro con un valore Isee non superiore a 26 mila euro. È quanto prevede il decreto del ministero delle infrastrutture 30/3/2016, pubblicato sulla *G.U.* del 25 luglio scorso, con cui si definiscono criteri e modalità di riparto del fondo complessivo di 59,73 milioni di euro, relativo al corrente anno, previsto dall'articolo 6, comma 5 del dl n. 102/2013. Con tale disposizione si è previsto l'intervento statale a favore degli inquilini che, a causa della sopraggiunta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo per la perdita o la riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, sono destinatari di provvedimento di sfratto per morosità. Questa tipologia di morosità, detta incolpevole,

può essere altresì dovuta al mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici, per la malattia grave, l'infortunio o il decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo. Saranno le regioni ad individuare i comuni inclusi nell'elenco di quelli «ad alta tensione abitativa», quelli capoluogo di provincia al momento non inclusi in detto elenco e i comuni «ad alto disagio abitativo». Il comune, in seguito, nel consentire l'accesso ai contributi, dovrà preliminarmente verificare i limiti di reddito ai fini Ise (35 mila euro), la presenza di una intimazione di sfratto per morosità, la titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo e la residenza, da almeno un anno, nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio. Inoltre, dovrà essere verificato che il richiedente o altro componente del nucleo familiare non sia proprietario o abbia la disponibilità di altro immobile nella provincia di residenza.

Antonio G. Paladino

IL COMMENTO

I super-commissari per vincere i veti

di Giorgio Santilli

Tornano i commissari e i poteri sostitutivi per superare i veti sulle infrastrutture. Sulla decisione del governo ha pesato la buona riuscita della Napoli-Bari che nei giorni scorsi ha sbloccato lavori per 800 milioni dopo anni di attesa.

Continua ▶ pagina 7

L'ANALISI

Giorgio Santilli

Commissari e poteri sostitutivi per superare la «cultura del no»

▶ Continua da pagina 1

Il decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri per accelerare i tempi di realizzazione delle opere pubbliche è un provvedimento emblematico della guerra di poteri incrociati che si combatte in Italia nel campo delle infrastrutture, non da oggi: emblematico delle soluzioni possibili (e positive) per smuovere inerzie radicate da decenni e dei compromessi (o «punti di caduta») cui il sistema attuale necessariamente è costretto.

Sono i fondamentali dell'attuale sistema - soprattutto il titolo V della Costituzione - che portano sempre a «chiudere» al ribasso la versione definitiva di un decreto sblocca-opere

rispetto al punto di partenza. È una storia che si ripete. Da oltre 15 anni - fin dalla legge obiettivo del 2001 - si prova ad accelerare i tempi di realizzazione delle opere grandi e piccole e, nonostante qualche progresso, il problema resta sempre una delle grandi criticità italiane. Ci vogliono 12 anni mediamente per realizzare una grande opera, dicono i dati ufficiali.

Il copione è, più o meno sempre lo stesso. Il governo prova, le Regioni - forti dei poteri concorrenti dati dal Titolo V - resistono e alla fine spuntano un compromesso.

Questo è successo, limitatamente, anche con il decreto approvato ieri. Le Regioni hanno circoscritto l'applicazione della «corsia preferenziale», delle procedure taglia-tempi e dei poteri sostitutivi del Presidente del consiglio a un listino di opere chiuso approvato sulla base di criteri concordati in conferenza stato-regioni. Nonostante questo compromesso, che ha portato a soprannominare il decreto «le opere del Presidente», l'impianto regge e soprattutto i poteri sostitutivi sono forti.

Cosa fa pensare che oggi questo provvedimento possa funzionare?

Due cose. La prima è che Renzi ha dimostrato in questi mesi di voler utilizzare tutti i poteri in suo possesso per semplificare e accelerare. Qui gli strumenti a disposizione di Palazzo Chigi crescono e se si vinceranno certe paure consociative che molto

funzionavano nella Prima (e anche nella Seconda) Repubblica, la possibilità di procedere più velocemente diventerà reale. Il commissario sulla ferrovia Napoli-Bari ha fatto, in questo senso, da battistrada di una nuova generazione di interventi sostitutivi. La seconda ragione è che la riforma costituzionale - se confermata dal referendum dei prossimi mesi - rimuove quella «roccaforte» della resistenza che è oggi il Titolo V della Costituzione, facendo rientrare nei poteri legislativi dello Stato quelli sulle opere infrastrutturali strategiche.

Due passi avanti importanti. Poi, a guardare bene, quello che davvero risolverebbe molti problemi italiani sul fronte degli investimenti e le criticità sul fronte della crescita debole, sarebbe un nuovo atteggiamento culturale per cui - quando si parla di opere prioritarie - si marcia tutti insieme nella stessa direzione senza lucrare su posizioni di rendita, poteri di veto e procedure frenanti. Anche a questo potrebbe servire il «listino» di opere del Presidente sottoposte a corsia preferenziale: individuare davvero un certo numero di opere su cui, da domani, si lavora tutti insieme per crescere.

Contrazione del 45%. Era stata dell'84% ad aprile-maggio

Dimezzato a giugno il calo degli appalti

La riduzione degli appalti di giugno (-62%) è iniziata a novembre 2015 ed è dovuta all'obbligo di centralizzazione per i comuni di piccole dimensioni. È questo il dato che emerge dalla lettura del comunicato del 21 luglio 2016 del presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, che ha analizzato l'andamento dei bandi di gara del primo semestre 2016: «Prima dell'entrata in vigore del Codice (19 aprile 2016) la percentuale media ha evidenziato, rispetto all'analogo periodo del 2015, una riduzione pari al 16% relativamente al numero degli appalti ed al 33% relativamente all'importo, con oscillazioni più o meno ampie a seconda della classe di importo e del mese di riferimento. Dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice, invece, nel periodo compreso tra il 19 aprile e il 30 giugno 2016 la riduzione rispetto all'analogo periodo del 2015 è risultata più accentuata con valori medi nell'ordine del 52% in termini di numerosità e del 62% in termini di importo».

L'Autorità ha rilevato che l'effetto derivante dall'entrata in vigore del nuovo Codice (con l'obbligo di affidare gli appalti dopo avere predisposto la progettazione esecutiva), per quanto riguarda i lavori, «sembra comunque mostrare segni di attenuazione, infatti per ciascuna fascia di importo la riduzione sembra affievolirsi tra i primi 40 giorni dopo l'entrata in vigore del Codice e i successivi 30 giorni; infatti, se si considera la fascia di importo superiore a un milione di euro, tra il 19 aprile e il 31 maggio 2016 si è registrata una contrazione dell'84% rispetto al medesimo periodo del 2015, mentre nel mese di giugno tale contrazione, rispetto al giugno 2015, è passata al 45%».

Diverso il discorso per servizi e forniture, sempre fino al 19 aprile 2016: sono state riscontrate oscillazioni positive e negative, pur rimanendo mediamente il dato complessivo pressoché invariato rispetto all'anno 2015. Tuttavia, tali oscillazioni non sono omogenee per servizi e forniture in quanto le forniture hanno una contrazione del 23% in termini di numerosità e del 13% in termini di importo rispetto al 2015, mentre per i servizi nell'analogo periodo si è registrato un incremento del 30% in termini di numerosità e del 4% in termini di importo. Per entrambe le tipologie di appalti all'interno delle classi di importo e dei singoli mesi considerati si sono registrate oscillazioni molto variabili.

L'Autorità ha notato anche l'effetto di riduzione degli appalti a partire dal primo novembre 2015 quando è entrato definitivamente in vigore l'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di affidare i contratti pubblici oltre i 40 mila euro avvalendosi di centrali di committenza o tramite unioni di comuni.

In particolare, viene posto in evidenza che nel campo dei lavori, nel periodo compreso tra novembre e dicembre 2015, vi è stata una contrazione media degli appalti nell'ordine del 20% rispetto al 2014.

Nello stesso periodo servizi e forniture, grazie alla possibilità di sfruttare la piattaforma di Consip, crescevano del 26%. Questa tendenza innescata dalle norme sull'aggregazione ha portato un calo del mercato dal primo gennaio fino al 18 aprile 2016 (-33%).

— © Riproduzione riservata —

I risultati della ricognizione straordinaria prevista dalla riforma del codice appalti

L'Anac passa al setaccio le Soa

Attive 25 con 577 addetti e produttività omogenea

Pagina a cura
di ANDREA MASCOLINI

In Italia operano 25 società organismo di attestazione (Soa), con 577 addetti; in un anno sono state rilasciate alle imprese di costruzioni 20.728 attestazioni, con una media di 36 attestazioni per addetto; rilevate alcune criticità che sono in fase di regolarizzazione. È quanto si ricava dalla lettura dello stralcio della ricognizione straordinaria effettuata dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) sulle società organismi di attestazione (Soa) di luglio 2016, a seguito di quanto previsto dal decreto legislativo 50/2016 che prevede l'effettuazione da parte dell'Anac di una ricognizione straordinaria sul possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, le Soa. A questi organismi, dal 2000, deve fare riferimento ogni impresa che intenda partecipare a pubbliche gare d'appalto per l'es-

cuzione di opere con importo maggiore di 150 mila euro per ottenere l'attestazione e presentarla come documento unico di qualificazione ad operare nel settore dei lavori pubblici.

La norma del nuovo codice stabilisce inoltre che, se a conclusione della verifica l'Autorità dovesse rilevare la mancanza dei requisiti o un esercizio delle funzioni non virtuoso, si potrebbero irrogare sanzioni di entità variabili, dalla diffida, alla sospensione, o anche alla decadenza dell'autorizzazione. In particolare, è poi l'articolo 84, comma 3 a richiedere all'Anac di effettuare la verifica entro tre mesi dall'entrata in vigore del nuovo codice, riferendone a governo e parlamento anche perché possano essere tratti elementi sulla «la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività

di attestazione».

Con il rapporto diffuso martedì scorso l'Authority presieduta da Raffaele Cantone ha proceduto a diffondere i risultati della verifica. Dallo stralcio dei risultati dell'indagine emerge in primo luogo che ad oggi sono operative 25 Soa che occupano 577 addetti.

L'Autorità ha quindi provveduto ad esaminare tutte le Soa per verificare quale di queste società fosse stata di recente oggetto delle ordinarie verifiche semestrali, prendendo atto che alcune Soa erano state oggetto, recentemente, di approfondita verifica, che hanno portato in alcuni casi all'imposizione di un divieto di attestazione, in altri casi all'avvio di procedimenti sanzionatori, in altri ancora alla revoca del nulla osta alla qualità di socio ed alla conseguente richiesta di nulla osta al trasferimento delle azioni in favore di un soggetto compatibile, inoltre alla rimozione delle criticità contestate ed infine all'avvio di procedimenti di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio

dell'attività di attestazione.

Dalle risultanze dell'attività dell'Anac è emerso che in un anno le 25 Soa hanno rilasciato 20.728 attestazioni, con un rapporto tra la produttività (attestati emessi) e la forza lavoro (numero dipendenti) pari a 35,92 (20.728 diviso 577) attestati per ogni dipendente. Superano la soglia media di 35,92 attestati annui otto Soa su 25.

L'Anac nota come dall'analisi effettuata emerge una omogeneità nella produttività delle Soa, visto che solo alcune di queste hanno un rendimento annuo (numero di attestati per dipendente) superiore alla media.

Tutte le Soa, tranne due, sono in regola rispetto al possesso del requisito di cui all'art. 68, comma 2, lett. g) dell'abrogato dpr 207/2010 (copertura delle responsabilità conseguenti all'attività svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume d'affari). In ogni caso, a fronte delle criticità emerse, l'Anac ha comunque chiesto alle Soa di adeguarsi.

PER ESCLUDERE LE IMPRESE DALLE GARE

Controllore-controllato, il rapporto va provato

La situazione di controllo di una impresa su di un'altra può integrare la presunzione di un unico centro decisionale e quindi legittimare l'esclusione dalla gara delle imprese che si trovino in tale rapporto, ma deve essere riconosciuta la possibilità di prova contraria. È quanto ha affermato il Consiglio di stato, sezione quinta, con la pronuncia dell'11 luglio 2016 n. 3057 che riprende la tematica del collegamento sostanziale al fine di definire i casi di imputazione ad un unico centro decisionale.

La sentenza richiama la decisione del 19 maggio 2009, in C-538/10, della Corte di giustizia europea che precisò che «la semplice constatazione dell'esistenza di un rapporto di controllo tra le imprese considerate, risultante dall'assetto proprietario o dal numero dei diritti di voto che possono esercitarsi nelle assemblee ordinarie, non è sufficiente affinché l'amministrazione aggiudicatrice possa escludere automaticamente tali imprese dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto, senza verificare se un tale rapporto abbia avuto un impatto concreto sul loro rispettivo comportamento nell'ambito di questa procedura». Nel nostro ordinamento in caso di controllo societario ai sensi dell'art. 2359 codice civile., vige una presunzione legale di collegamento ai sensi della lettera m-quater dell'art. 38 dlgs n. 163 del 2006 (oggi lettera m del comma 5 dell'articolo 80 del decreto 50/2016).

Pertanto i giudici escludono che la concreta incidenza delle offerte concordate sull'esito della selezione costituisca un elemento strutturale dell'ipotesi prefigurata dal legislatore (controllo societario).

Per i magistrati la formulazione della norma integra una ipotesi di pericolo presunto e l'influenza determinante sull'individuazione della migliore offerta non è nella disponibilità delle imprese sostanzialmente collegate, ma dipende da variabili indipendenti rispetto alla loro volontà, quali in particolare il numero delle partecipanti e l'entità dei ribassi, comunque non idonee ad elidere il disvalore della condotta volta ad alterare la competizione. Si tratta quindi di una presunzione iuris tantum di unicità del centro decisionale, suscettibile di prova contraria.

Decreto Scia 2, si ampliano ancora gli interventi edilizi liberi e quelli con Cila

Nel testo in prima lettura scompaiono Dia e Cil, e prosegue il trend di semplificazione - Nuovo glossario sulle definizioni

Il Governo, dopo aver emanato [il decreto 126/2016 di revisione dell'istituto della segnalazione certificata di inizio attività \(SCIA\)](#), ha ora predisposto il decreto attuativo che interviene sui titoli abilitativi e le relative tipologie di opere connesse.

È opportuno ricordare che il Dpr 380/2001 Testo Unico Edilizia(TUE) individuava due titoli ossia denuncia inizio attività (DIA) e permesso di costruire (PC), mentre prima esisteva la concessione edilizia e l'autorizzazione edilizia e prima ancora la licenza edilizia. Successivamente, al fine di snellire le procedure, i titoli sono stati suddivisi in: comunicazione inizio lavori (CIL); comunicazione inizio lavori asseverata (CILA); SCIA; SuperDIA e PC. Per sottrazione risultava la categoria dell'attività edilizia libera.

Ora con il nuovo provvedimento rimangono: CILA; superSCIA e PC.

A fronte di questa oscillazione del pendolo nel campo dei titoli abilitativi, sono sostanzialmente rimaste immutate, salvo parziali integrazioni, le categorie di intervento classificate dall'articolo 3 del TUE, ossia: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; nuove costruzioni; ristrutturazione urbanistica. A queste categorie il DL 133/2014 ha aggiunto gli interventi di conservazione.

Il nuovo decreto individua le attività oggetto di mera comunicazione, di SCIA, di silenzio assenso nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso. Inoltre, Il Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro per la Semplificazione adotteranno **un nuovo glossario unico per le tipologie edilizie entro 90 giorni**, tenendo conto dei parametri oggettivi di rilevanza. E' altresì previsto che le amministrazioni prestino attività di consulenza preistruttoria all'interessato previo pagamento dei diritti di segreteria. Sono anche fatte salve le esigenze di tutela delle aree di pregio archeologico, storico, artistico, o paesaggistico che prevalgono sulla generalizzazione degli interventi ammissibili. Per le attività soggette ad autorizzazione è necessario un provvedimento espresso, fatta salva l'applicazione del silenzio assenso nei casi previsti; è inoltre possibile far ricorso alla conferenza di servizi per acquisire gli assensi collegati.

La riduzione dei titoli abilitativi è così articolata: **gli interventi soggetti a CIL** (opere per esigenze temporanee, pavimentazioni spazi esterni, installazione pannelli solari, aree ludiche e rampe per barriere architettoniche) **sono assorbiti nell'attività edilizia libera** senza adempimenti.

Viene ampliato l'ambito di applicazione della CILA mediante l'inserimento del restauro e risanamento conservativo che non riguardi parti strutturali dell'edificio.

L'individuazione degli interventi soggetti a SCIA può essere anche alternativa al PC nel rispetto di determinate condizioni. Rimane invece in vigore la possibilità per il privato di richiedere il PC per interventi soggetti a SCIA, ove ritenga opportuno acquisire un provvedimento espresso da parte dell'amministrazione.

Questo nuovo quadro dei titoli abilitativi non altera il regime sanzionatorio collegato alla oggettiva rilevanza edilizia e urbanistica dell'intervento e conferma sostanzialmente i procedimenti amministrativi e le disposizioni sulla corresponsione del contributo di costruzione.

In estrema sintesi: l'attività edilizia libera è ampliata; la CIL e la DIA spariscono; la SCIA è residuale rispetto alla CILA, ma essa può essere alternativa al PC; opera il silenzio assenso per il PC.

Da ciò discende che la maggior parte delle opere è assoggettata a CILA e SCIA ossia rimessa alla responsabilità del privato e residualmente opera il PC, fatto questo che dovrebbe incidere positivamente sulla tempistica per il rilascio di quest'ultimo titolo abilitativo (anche se questa speranza esisteva anche quando fu introdotta la DIA, ma nei fatti è andata delusa).

Il certificato di agibilità è sostituito dalla **segnalazione certificata di agibilità (SCA)** con la quale si attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti con riferimento a: nuove costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni ed interventi sull'edificato che influiscono sui parametri essenziali. La SCA, che può essere anche parziale nel rispetto di determinate condizioni come già previsto da dl 69/2013, deve essere corredata dalla documentazione indicata dalla legge e basata sull'attestazione della conformità alle norme di settore compresa l'eliminazione delle barriere architettoniche. L'utilizzazione della struttura realizzata può avvenire dalla data di presentazione della SCA allo sportello unico, fatto salvo l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni che dovessero essere dettate dall'amministrazione all'esito delle verifiche da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento della SCA. In caso di omessa presentazione della SCA, si applica una sanzione pecuniaria da 77 a 464 euro. Il certificato di collaudo statico assorbe il certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per l'edilizia.

Viene, inoltre, introdotto un regime semplificato per gli interventi di bonifica da parte del soggetto che abbia la disponibilità del sito e che dichiari di essere estraneo alla potenziale contaminazione e di non aver operato presso il sito a qualsiasi titolo. In tal modo si intende anche incentivare la rigenerazione di ambiti urbani compromessi sotto il profilo ambientale, agevolando l'intervento di soggetti incolpevoli nel sito che necessita di bonifica. Le semplificazioni riguardano: l'attestazione di soggetto incolpevole; comunicazione della volontà di effettuare l'intervento di bonifica al soggetto proprietario che può sempre operare direttamente; decorsi trenta giorni, il soggetto estraneo può avviare la procedura di bonifica anche suddivisa in lotti non inferiori a 15000 metri quadrati; la presentazione di documenti di analisi di rischio e di bonifica unitamente al piano di caratterizzazione validato dall'agenzia di protezione ambientale; l'agevolazione per le garanzie finanziarie a fronte dell'utilizzo di tecnologie innovative. La tabella allegata al decreto (una sorta di Bignami) riguarda principalmente l'edilizia in quanto sono previste 105 tipologie di intervento, che comprendono le categorie di cui all'articolo 3 TUE, le varianti, i mutamenti d'uso, i PC e SCIA in sanatoria, immobili vincolati, zone di rispetto e gli adempimenti successivi all'intervento edilizio. La tabella si compone di quattro sezioni: attività, regime amministrativo, concentrazione di regimi amministrativi e riferimenti normativi. In tal modo l'interessato, una volta inquadrata l'opera da realizzare attraverso gli elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge, può verificare quale iniziativa debba assumere nei confronti dell'amministrazione, anche per ottenere eventuali altri assensi preventivamente o mediante conferenza di servizi. Un'altra parte della tabella è dedicata a: autorizzazione integrata ambientale; VIA; autorizzazione unica ambientale; emissioni in atmosfera; gestione rifiuti; inquinamento acustico; scarichi idrici; dighe; bonifiche. La prima parte dell'allegato è invece riservata alle attività commerciali e assimilabili.

Lavoro: nei cantieri pubblici si applica il contratto dell'edilizia, sanzioni per chi non si adegua

Giuseppe Latour

Una nota del ministero del lavoro fa chiarezza sul contratto di lavoro da applicare nei cantieri

Nei cantieri dove si lavora alla realizzazione di opere pubbliche bisogna applicare il contratto nazionale dell'edilizia. È quanto spiega [la nota n. 14775 del ministero del Lavoro, appena pubblicata dalla direzione generale per l'attività ispettiva del dicastero](#): tutte le norme attualmente in vigore, a partire dal Dlgs n. 50 del 2016, concordano sul fatto che negli appalti pubblici vada applicato il Ccnl collegato all'attività che si sta svolgendo. Chi non si comporta di conseguenza potrà incorrere in sanzioni.

La questione, va ricordato, nasce dal fatto che, al momento, in cantiere troviamo diverse tipologie di contratto, con costi differenziati. Visto che il Ccnl edile spicca per i suoi costi contributivi elevati, si è fatta strada negli anni la tendenza ad utilizzare altri accordi, con incidenze sempre più elevate. Soprattutto, il contratto nazionale dei metalmeccanici sta assumendo una presenza preponderante nei cantieri italiani.

Il ministero del Lavoro, allora, interviene. E spiega che il Codice appalti ha stabilito inequivocabilmente l'applicazione «del contratto leader in relazione al settore e alla zona in cui si eseguono le prestazioni». In particolare, «si prevede che al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente».

Questa conclusione è suffragata sia da vecchie pronunce del ministero (come la nota n. 10565 di luglio 2015) sia dall'Anac (parere n. 6 del 4 febbraio 2015). A sottolineare la rilevanza del contratto siglato dalle organizzazioni più rappresentative c'è anche il fatto che questo «viene individuato quale parametro di riferimento per la determinazione del costo del lavoro», sia in fase progettuale che in fase di aggiudicazione.

Grandi opere, via ai poteri sostitutivi del Governo: varato il decreto taglia-tempi

Gianni Trovati

Obiettivo: dimezzare i tempi di autorizzazione per infrastrutture prioritarie e insediamenti produttivi di grande impatto economico

Calendario dimezzato per completare i bolli agli atti che danno il via libera alla realizzazione di infrastrutture, insediamenti produttivi e attività imprenditoriali in grado di dare una spinta alle economie territoriali. È questo l'obiettivo del regolamento "taglia-tempi" che ieri ha ottenuto l'approvazione definitiva in consiglio dei ministri, e che dal prossimo anno promette di aprire una corsia preferenziale agli interventi giudicati "strategici" con la possibilità per Palazzo Chigi di sostituirsi alle amministrazioni territoriali inadempienti.

La novità che distingue il testo finale approvato ieri da quello varato in prima lettura a gennaio nasce proprio dal tira e molla con le Regioni sulle competenze, ma di fatto non snaturano l'impianto iniziale. Per partire davvero occorrerà un altro decreto, da scrivere entro 60 giorni passando attraverso la Conferenza unificata, per fissare i criteri in base ai quali saranno individuati gli interventi strategici da accelerare. Si tratta di un passaggio in più, una tantum, ma punta a sminare il campo dalle resistenze territoriali che hanno allungato i tempi di approvazione del nuovo decreto, e che rischierebbero poi di alimentare il contenzioso sulle singole opere. L'intesa preventiva sui criteri, nelle intenzioni del correttivo che era stato caldeggiato anche dal Consiglio di Stato, serve a facilitare il funzionamento di una macchina che ha bisogno dell'accordo con Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni per non imballarsi.

Proprio gli enti territoriali, del resto, sono chiamati per primi ad alimentare il censimento annuale delle opere da accelerare, in cui ovviamente anche Palazzo Chigi potrà inserire i propri interventi, anche su segnalazione dei privati promotori che non riescono a trovare ascolto presso le Regioni e gli enti locali interessati. Su questa linea «ad alta velocità» potranno salire come accennato le infrastrutture considerate più importanti, ma anche nuove fabbriche o più in generale le «attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull'economia o sull'occupazione»: un'etichetta, quest'ultima, che si adatta a ben vedere a tutte le nuove iniziative.

Ogni anno, a fine marzo, un decreto di Palazzo Chigi metterà in fila le autorizzazioni da accelerare: il termine di riferimento è quello dei 30 giorni, ampliabili a 90 in una serie di casi, fissato dall'ultima versione della più volte aggiornata legge sul procedimento amministrativo (articolo 2 della legge 241/1990). In generale, quindi, nei casi «accelerati» le scadenze di riferimento potranno scendere fino a 15 e 45 giorni, ma nonostante le molte semplificazioni tentate negli anni la giungla dei termini per le varie autorizzazioni rimane articolata, e quindi occorrerà vedere caso per caso gli effetti della riduzione.

Quando le amministrazioni territoriali non riusciranno a rispettare le nuove scadenze interverrà il potere sostitutivo di Palazzo Chigi, che andrà comunque deliberato dal Consiglio dei ministri (altra novità del testo finale, che sana un'incertezza procedurale della prima versione) in coordinamento con gli enti territoriali titolari delle competenze in gioco.

Fin qui il meccanismo, che nella fase di effettiva applicazione dovrà fare i conti anche con le ristrettezze del bilancio pubblico e con gli obblighi di «provvedere nell'ambito delle risorse disponibili». Per questa ragione le strutture tecniche e amministrative chiamate a sostituire gli enti territoriali nelle opere più importanti andranno composte con dipendenti «di elevate competenze», assicurando la presenza di «personale posto in posizione di elevata responsabilità», ma senza la possibilità di appesantire la busta paga degli interessati e nemmeno di alleggerire il loro carico di lavoro negli uffici di appartenenza: un vincolo, quest'ultimo, che non sarà facile da gestire